

(N. 435)

# SENATO DELLA REPUBBLICA

## DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro del Tesoro

(PELLA)

NELLA SEDUTA DEL 28 MAGGIO 1949

Ulteriore proroga al 30 giugno 1950 della facoltà prevista dal decreto legislativo 31 luglio 1945, n. 462 di provvedere al pagamento dei compensi per lavoro straordinario al personale degli uffici periferici a mezzo di ordini di accreditamento.

ONOREVOLI SENATORI. — Con l'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 462, concernente modalità di pagamento dei premi di operosità e rendimento al personale provinciale, venne concessa facoltà alle Amministrazioni centrali di provvedere — previo preventivo assenso di questo Ministero e fino a sei mesi dopo la cessazione dello stato di guerra — al pagamento degli anzidetti premi al personale dipendente degli Uffici periferici mediante l'emissione di ordini di accreditamento.

Tale facoltà, venne, poi prorogata al 30 giugno 1947 con l'articolo 5 del decreto legislativo luogotenenziale 8 maggio 1946, n. 354, concernente, appunto, proroga e revoca di taluni provvedimenti in dipendenza della cessazione dello stato di guerra.

Le modalità di pagamento di cui alle sopra cennate disposizioni vennero, successivamente, in base ad una ovvia interpretazione dell'articolo 1 del decreto legislativo presidenziale

27 giugno 1945, n. 19, applicate anche ai compensi per lavoro straordinario, — data la perfetta identità, che esplicitamente si rileva dal predetto articolo 1, fra tali compensi ed i premi di operosità e rendimento contemplati dalle vigenti disposizioni — e, successivamente, con decreto legislativo 15 aprile 1948, n. 509, venne consentita una ulteriore proroga della sopra cennata facoltà fino al 31 dicembre 1948.

Poichè il provvedimento, come dianzi cennato, è scaduto col 31 dicembre 1948 e stante, d'altra parte, il persistere dei motivi che furono alla base della sua emanazione, è stato predisposto l'accluso disegno di legge con il quale viene prorogata al 30 giugno 1950 la facoltà delle Amministrazioni dello Stato di provvedere mediante aperture di credito, entro i normali limiti di importo di cui all'articolo 56 della legge per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato e successive modificazioni, al pagamento dei

compensi per lavoro straordinario a favore del personale dipendente in servizio presso gli uffici provinciali.

Con l'occasione, con il 2 comma dell'articolo 1 proposto, al fine di infrenare possibili abusi, viene prescritto che l'esercizio di tale facoltà venga subordinata al preventivo assenso del Tesoro, che può in ogni momento revocarlo ove se ne appalesi la necessità.

Sul provvedimento si è favorevolmente pronunciata la Corte dei conti a Sezioni unite, sentita a norma del regio decreto-legge 9 febbraio 1939, n. 273, la quale ha osservato che il provvedimento stesso dovrebbe essere limitato al 30 giugno 1949.

Tuttavia poichè il cennato parere è stato emesso in data 7 dicembre u. s. e dato il tempo trascorso e quello ancora occorrente per il perfezionamento del presente disegno di legge, il predetto termine si manifesta inadeguato.

Eppertanto, ad evitare - dato il persistere dei motivi che sono alla base della sua emanazione - che a breve scadenza debba riproporsi un ulteriore disegno di legge di proroga della facoltà di cui al presente provvedimento, si propone che esso abbia efficacia fino al 30 giugno 1950.

Per le considerazioni suesposte confido, onorevoli senatori, che vorrete dare il vostro assenso all'unito disegno di legge.

## DISEGNO DI LEGGE

### Art. 1.

Fino al 30 giugno 1950 è data facoltà alle Amministrazioni centrali dello Stato di provvedere mediante l'emissione di ordini di accreditamento, a norma dell'articolo 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, al pagamento dei compensi per lavoro straordinario di cui all'articolo 1 del decreto legislativo presidenziale 27 giugno 1946, n. 19, già previsti sotto la denominazione di premi di operosità e rendimento dall'arti-

colo 1 del regio decreto 17 febbraio 1924, n. 132 e da altre analoghe disposizioni, a favore del personale dipendente in servizio presso gli uffici periferici.

L'esercizio di tale facoltà è subordinato al preventivo assenso del Ministro per il Tesoro, che lo concede una volta tanto per ciascuna categoria di personale.

Il Ministro per il Tesoro può - ove se ne appalesi la necessità - revocare il suo assenso.

### Art. 2.

La presente legge ha effetto dal 1° gennaio 1949.